



COMUNE DI PERRERO  
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

N.9

10-03-2023

**OGGETTO:** Approvazione del "Regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis), ex art. 1 L. n.91/1992 ed ex art. 1 L. n. 555/1912".

L'anno duemilaventitre il giorno dieci del mese di marzo alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr. As.
Richaud Laura	Sindaco	Presente
Costabel Emanuele Valentino	Vice Sindaco	Presente
Leger Riccardo	Consigliere	Presente
Ghigo Renato Alessandro	Consigliere	Presente
Clot Varizia Fabio	Consigliere	Presente
Gelato Lorenzo	Consigliere	Presente
Artero Barbara	Consigliere	Presente
Castagno Daniela	Consigliere	Presente
Ghigo Valdo	Consigliere	Presente
Cianalino Fabrizio	Consigliere	Presente
Bertalmio Monica	Consigliere	Presente

**Totale Presenti 11, Assenti 0**

Assiste alla seduta il Vice Segretario comunale Solaro Graziano, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Richaud Laura, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**RICHIAMATO** l'art. 1, della L. n. 91/1992;

**PRESO ATTO** di quanto disponeva l'art. 1, della L. n. 555/1912, abrogata dall'art. 26 della L. n. 91/1992;

**VISTE** le circolari del Ministero dell'Interno:

- n. K. 28.1 dell'08.04.1991;
- n. K. 28.1.170 del 24.02.2003;
- n. 26 del 01.06.2007

che regolamentano il procedimento per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis), ex art. 1 L. n. 91/1992 ed ex art. 1, L. n. 555/1912, di seguito indicata come istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis;

**CONSIDERATO** che il Comune è competente per l'anzidetto procedimento, qualora l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, riguardi un cittadino straniero iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e per il quale sussiste la dimora abituale nel territorio comunale;

**PRESO ATTO** che le circolari del Ministero dell'Interno n. K.28.1/1991 e n. 26/2007, prevedono rispettivamente:

- di accertare il mancato esercizio da parte dell'interessato e degli ascendenti, della facoltà di rinuncia alla cittadinanza italiana, presso il Comune italiano di origine o di ultima residenza dell'avo italiano e presso tutte le Rappresentanze consolari italiane competenti per le varie località estere, ove gli individui hanno risieduto;
- l'estrema cautela da osservare nell'acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati, nonché la necessità di prendere contatti con il Consolato competente, al fine di verificare nei casi dubbi, l'autenticità della documentazione prodotta direttamente dall'interessato, considerato che negli ultimi anni è stato segnalato un incremento dei casi di falsificazione e contraffazione dei documenti in questione;

**PRESO ATTO** che il procedimento di che trattasi è particolarmente complesso con riguardo:

- all'applicazione delle disposizioni di riferimento ed alla corrispondenza che deve intervenire con i Consolati italiani all'estero, al fine delle verifiche previste;
- alla determinazione della discendenza che spesso coinvolge molti gradi di parentela e diverse generazioni ed in cui si rilevano spesso soggetti indicati con cognomi e nomi diversi, in quanto, nel corso dei decenni, questi ultimi sono stati adattati alla variante locale estera, o semplicemente alterati per errore e pertanto la ricostruzione della stessa può essere difficile ed a volte farragginosa;

**DATO ATTO** che il personale del Comune di Perrero assegnato ai Servizi Demografici svolge mansioni plurime, relative a diversi procedimenti;

**RITENUTO** di adottare un Regolamento comunale al fine di regolare le modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, di determinare il termine di conclusione del procedimento, di razionalizzare l'organizzazione dell'attività amministrativa degli uffici, ai quali sono assegnati vari ed eterogenei procedimenti e nel contempo di salvaguardare la natura dell'interesse pubblico tutelato e di fornire una risposta certa e possibilmente celere all'utente;

**RICHIAMATA** la L. n. 241/1990, avente per oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**TENUTO CONTO** della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento;

**RITENUTO**, per i motivi di cui sopra, congruo stabilire con il citato Regolamento, il termine di conclusione del procedimento, in 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis;

**RITENUTO** altresì per le medesime motivazioni, di stabilire che l'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, viene presentata al Comune previo appuntamento, che l'ufficio accorda entro al massimo n. 20 giorni;

**RITENUTO** inoltre, per i citati motivi, di stabilire che l'ufficio competente, al momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, come sopra:

- 1) provvede affinché la stessa venga protocollata;
- 2) rilascia la ricevuta di avvenuta presentazione;
- 3) effettua una prima valutazione sommaria della regolarità della documentazione presentata, rendendo edotto l'interessato:
  - dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, al fine delle verifiche previste per determinare la sussistenza dei requisiti; in tal caso trasmette all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990;
  - di eventuali rilevanti irregolarità che rendono palesemente irricevibile, inammissibile, e/o infondata l'istanza di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis; in tal caso il procedimento è concluso con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione consiste in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo, ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. n. 241/1990;

**ACCLARATO** che la presentazione dell'istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, a seguito di appuntamento, consente all'ufficio di riferimento, di organizzare la propria attività in maniera funzionale, di effettuare una prima scrematura delle istanze, di salvaguardare i diversi servizi istituzionali a beneficio degli utenti, nonché di fornire all'interessato, all'atto della presentazione di detta istanza, un primo riscontro circa l'ammissibilità della stessa alle verifiche previste, oppure la palese irricevibilità/inammissibilità/infondatezza della medesima;

**RITENUTO** che la presentazione di dette istanze su appuntamento, consentendo di raggiungere gli obiettivi di cui al precedente alinea, rispetta i principi di efficacia, economicità ed imparzialità a cui deve improntarsi l'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 1, L. n. 241/1990;

**VISTA** la L. n. 91/1992 ed il relativo Regolamento approvato con DPR n. 572/1993;

**PRESO ATTO** di quanto disponeva la L. n. 555/1912, successivamente abrogata dall'art. 26 della L. n. 91/1992;

**VISTO** il D. Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto comunale;

**CON** voti unanimi e favorevoli, espressi ed accertati nelle forme di legge;

#### **D E L I B E R A**

1. le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare integralmente l'allegato "Regolamento comunale per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis), ex art. 1 L. n. 91/1992 ed ex art. 1 L. n. 555/1912", composto da n. 10 articoli;
3. di dare atto che l'adozione di detto Regolamento, riconosciuta la complessità del procedimento disciplinato, consente di organizzare l'attività amministrativa di questo Comune in maniera funzionale, a salvaguardia della natura degli interessi pubblici tutelati e dei diversi servizi istituzionali a beneficio degli utenti, nonché di ottemperare ai principi di efficacia, economicità ed imparzialità, a cui deve improntarsi l'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 1, L. n. 241/1990.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
F.to Richaud Laura

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Solaro Graziano

---

#### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

**Copia conforme all'originale** un estratto del quale viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 15-03-2023 al giorno 30-03-2023 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Addì, 15-03-2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

---

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Solaro Graziano

---

Visto, si esprime **PARERE Favorevole** in ordine alla **Regolarita' tecnica** ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Graziano Solaro

---

#### DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- ❑ La presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno \_\_\_\_\_ per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134 comma 3, per scadenza del termine di 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione

Addì,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Solaro Graziano